

COMUNICATO Protocollo n: S-497 del 28 febbraio 2020	NUMERO: 142 ANNO SPORTIVO: 2019/2020
---	---

PROPONENTE	Settore Giustizia
FINALITA' ISTITUZIONALE	

DESTINATARI	
	Organi Centrali e Periferici

OGGETTO	
	Tribunale Federale

ABSTRACT	
	Decisione n°2/2020 del Tribunale Federale – Procedimento n. 9/FIH/2019

ALLEGATI	
	N°1

RIFERIMENTI NORMATIVI	

PER CHIARIMENTI SUL DOCUMENTO	
	Segreteria Organi di Giustizia E-mail: contardi@federhockey.it Telefono: 0683751109

REFERENTE PER IL CONSIGLIO FEDERALE	



TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

Procedimento n. 9/FIH/2019

DECISIONE n. 2/2020

Il Tribunale Federale presso la FIH - Federazione Italiana Hockey, composto dai Signori:

- Avv. Jacopo Caproni (Presidente)
- Avv. Giuseppe Matano (Componente effettivo)
- Avv. Luigi Tocci (Componente effettivo e relatore)

all'esito della camera di consiglio del 21 febbraio 2020, previa lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 121, comma 6, Regolamento di Giustizia FIH 2017, ha reso la seguente decisione.

Svolgimento del giudizio

Con atto di deferimento a giudizio ex art. 129, comma 4, Regolamento di Giustizia FIH 2017 (nel prosieguo, anche più semplicemente RdG FIH 2017), del 5 dicembre 2019, il Procuratore Federale Avv. Carlo D'Amelio, ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti del sig. **Francesco Parisi**, nato a Giardini Naxos (ME) il 01.03.1971, in qualità di tesserato come Ufficiale di Gara quale Referente tecnico arbitrale *"per aver rivolto al sig. Stefano Silingardi, Responsabile del Comitato Nazionale Arbitri, in occasione della partita di campionato di serie A/2 maschile Valverde vs Bondeno, tenutasi in data 26 ottobre 2019 a Valleverde (CT), le seguenti parole "Questo pezzo di merda", espressione successivamente ribadita durante il viaggio di accompagnamento all'aeroporto del sig. Roberto Mastrogiacomo, e "Stronzo i pantaloni bisogna saperli portare", nonché la seguente frase in dialetto siciliano "Sii na medda", in italiano corrispondente a "Sei una merda" con conseguente violazione dell'art. 1, commi 1 e 3, e art. 57, c.1, del Regolamento di Giustizia FIH vigente all'epoca dei fatti in relazione sia all'art. 11, commi 1 e 2, dello Statuto Federale FIH 2019, degli artt. 2 e 11 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni.*

Il Presidente del Tribunale Federale, con provvedimento del 16/12/2019, fissava l'udienza di discussione per il 14.01.2020, come da regolare comunicazione alle parti.

L'incolpato si costituiva nei termini dinanzi al Tribunale, con memoria difensiva.

A tale udienza sono comparsi il Procuratore Federale Avv. Carlo D'Amelio, nonché l'Avv. Flavio La Gioia in qualità di difensore regolarmente costituito del sig. Francesco Parisi. L'incolpato presenziava all'udienza tramite collegamento skype.

All'esito della discussione, il Procuratore Federale formulava le seguenti richieste sanzionatorie: ai sensi dell'art. 57 Regolamento di Giustizia chiedeva applicarsi 2 (due) mesi di sospensione da ogni attività federale. L'Avv. Flavio La Gioia insisteva per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie mentre il procuratore si opponeva chiedendo in subordine che il Tribunale disponesse l'audizione anche dei soggetti già sentiti dinnanzi alla Procura durante le indagini. Il Tribunale si riservava. In pari data, sciolta la riserva, veniva ammessa la prova testimoniale, limitatamente a due testimoni per parte, e l'udienza, rinviata al 04/02/2020 per tale incombente. In quella data, venivano ascoltati dapprima i testi regolarmente citati dalla Procura personalmente presenti in udienza e, successivamente, veniva disposta l'audizione dei testi della difesa a mezzo collegamento Skype. Terminata l'escussione dei testimoni, il Procuratore Federale chiedeva procedersi al confronto tra i sig.ri Mastrogiacomo ed Intile, ritenendo che fossero emerse discordanze sulle circostanze di fatto riferite dagli stessi. Il tribunale si riservava nuovamente. In data 11/02/2020, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, ritenuto il procedimento maturo per la decisione, veniva disposto il rinvio all'udienza del 21/02/2020 per la discussione.

Alla suindicata udienza, dopo ampia discussione, il Procuratore federale confermava le proprie richieste sanzionatorie mentre l'Avv. Flavio La Gioia insisteva per l'infondatezza del deferimento e, in subordine, per l'applicazione del minimo edittale della pena.

Motivi della decisione

Il deferimento è avvenuto a seguito della trasmissione alla Procura Federale, in data 12 novembre 2019 da parte del sig. Claudio Valdinoci, Responsabile del Settore Federale Arbitri FIH, della relazione del Responsabile del Comitato Nazionale Arbitri sig. Stefano Silingardi.

Il procuratore federale a conclusione delle relative indagini e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di dover procedere al deferimento a giudizio del sig. Francesco Parisi per i fatti di cui in premessa.

Esaminata la documentazione probatoria prodotta da entrambe le parti e le istanze istruttorie formulate, si è reso necessario disporre l'audizione dinnanzi a questo Tribunale dei testi indicati, pur tuttavia, fissando un limite numerico all'ammissione degli stessi (due testi per parte), al fine di garantire l'esigenza di celerità del procedimento e la conclusione dello stesso entro i limiti fissati dall'ordinamento sportivo ma, allo stesso tempo, lasciando alle parti la facoltà di individuare i nominativi dei testimoni in grado di garantire un apporto più significativo.

Acquisite le dichiarazioni testimoniali, è risultata infine accertata la ricostruzione del fatto storico sostanziale per mezzo della valutazione ponderata delle dichiarazioni rese dagli stessi, sufficiente a fondare una pronuncia di condanna nel presente giudizio disciplinare nei confronti dell'incolpato. Non vi è dubbio sulla circostanza che il sig. Francesco Parisi ed il Sig. Stefano Silingardi abbiano avuto un breve scambio verbale al termine della partita del Campionato di Serie A/2 Valleverde vs Bondeno, tenutasi in data 26 ottobre 2019 a Valleverde (CT) essendo stata confermata da tutti i testimoni escussi. Le dichiarazioni dei testi indicati rispettivamente dalla procura e dalla difesa del Parisi risultano invece divergere sulle modalità in cui è avvenuto l'incontro e sul contenuto delle frasi pronunciate nell'occasione dai soggetti coinvolti. A tal riguardo i testi della Procura hanno confermato quanto già riferito in fase d'indagine dinnanzi la Procura Federale. In particolare, il sig. Francesco Richichi ha confermato di aver visto al termine della gara il sig. Francesco Parisi avvicinarsi con la propria auto al sig.

Stefano Silingardi, che in quel momento si trovava girato di spalle, e dal finestrino pronunciare in dialetto la frase: *“stronzo, i pantaloni bisogna saperli portare”*. A quel punto il sig. Siligardi si girava chiedendo *“parli con me”* ed il Parisi di tutta risposta esclamava *“sei una merda”* sempre in dialetto, allontanandosi subito dopo. Tali dichiarazioni sono state sostanzialmente confermate dall'altro teste indicato dalla procura, sig. Mastrogiacomo Roberto, il quale oltre ad aver sentito il sig. Parisi esclamare la frase *“pezzo di Merda”* dal finestrino della propria auto e di aver udito un'altra frase pronunciata sempre dal Parisi che finiva con *“pantaloni”*, aggiunge poi un tassello importante agli elementi probatori a disposizione di questo Tribunale quando riferisce che una volta salito in auto (il Parisi si era offerto di accompagnarlo in aeroporto) *“ho chiesto personalmente al Parisi a chi fosse rivolta quella frase e mi ha risposto che era rivolta al Siligardi”*. Il sig. Mastrogiacomo riferisce quindi che il sig. Parisi gli ha confermato di aver rivolto quell'espressione proprio all'indirizzo del Siligardi confermando quanto già ascoltato in prima persona dal teste nell'immediatezza dei fatti. Di contro non convincono del tutto le dichiarazioni rese dai testi indicati dalla difesa. Le dichiarazioni del teste Antonio Corsaro si sono rivelate per certi versi lacunose in quanto riferisce di aver ascoltato soltanto una prima parte della conversazione tra il sig. Parisi ed il sig. Siligardi e di essersi poi allontanato (...*“poi ho continuato a svolgere le mie incombenze legate al post gara in quanto ero Presidente della società ospitante”* cfr. dichiarazione Sig. Corsaro), mentre quanto riferito dal teste Intile Umberto risulta poco attendibile in relazione alla tempistica con le quali alcune frasi sarebbero state pronunciate dai diretti interessati; il teste, infatti, riferisce di uno spazio temporale troppo ampio tra l'affermazione *“io saluto soltanto gli amici”* pronunciata dal Parisi e la risposta *“sei serio o stai scherzando”* del Siligardi che sarebbe avvenuta non nell'immediatezza -come è ragionevole aspettarsi- ma in un momento successivo, allorquando il Parisi si era recato a prendere l'autovettura, rendendo in tal modo la dinamica degli accadimenti poco verosimile.

Si aggiunga, inoltre, che quanto testimoniato personalmente dai testi indicati dalla procura è altresì confermato dalla dichiarazione inviata alla Procura Federale da parte del sig. Claudio Valdinoci, nella sua qualità di referente del Consiglio Federale per il settore arbitrale. Quest'ultimo infatti, nel trasmettere la relazione ricevuta dal sig. Stefano Silingardi, sottolinea come, seppur non fosse presente al verificarsi dei fatti oggetto del deferimento, ha incontrato nell'impianto sportivo il Silingardi dispiaciuto ed offeso per le cose, incomprensibili ed immotivate, dette dal Parisi nei suoi confronti.

Le considerazioni che precedono hanno indotto questo Tribunale a fare ragionevole affidamento in ordine al verificarsi dei fatti con le modalità di cui all'atto di deferimento. In proposito, il principio costantemente affermato dal Collegio di Garanzia dello Sport è che *“lo standard probatorio richiesto non si spinge sino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito – certezza che nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. La sua definizione prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore alla esclusione di ogni ragionevole dubbio (Collegio di Garanzia, S.S.U.U., decisioni nn. 6/2016, 34/2016). Per il Collegio di Garanzia, l'adozione di un siffatto standard probatorio nell'ordinamento sportivo si giustifica in quanto “se l'accertamento della responsabilità degli illeciti di natura disciplinare trovasse il suo fondamento nella certezza assoluta della prova raggiunta che, nella maggior parte dei casi, rappresenta una mera astrazione, si incorrerebbe nel rischio concreto di rallentare il procedimento disciplinare e ostacolare la piena tutela dei soggetti dell'ordinamento sportivo nei confronti degli illeciti disciplinari, oltre a vanificare il principio di ragionevole durata del processo sportivo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento delle attività federali, come disciplinato dall'art. 2, comma 3, CGS CONI (Collegio di Garanzia, S.S.U.U., dec. n. 93/2017). Nell'apprezzamento delle risultanze istruttorie, il convincimento di questo Tribunale ha ritenuto dirimenti le testimonianze dei sig.ri Richichi Francesco e Mastrogiacomo Roberto, nella loro qualità di soggetti tesserati FIH che, all'udienza del 04.02.2020, dopo essere stati regolarmente ammoniti ai sensi*

di Legge, hanno reso delle dichiarazioni chiare, precise e concordanti, consentendo a quest'organo giudicante di superare la semplice valutazione della probabilità del verificarsi del fatto storico contestato e, quindi, della commissione dell'illecito, giungendo, nell'ambito della valutazione degli elementi probatori, a quel "confortevole convincimento" che, espressamente previsto dall'art. 40, comma 1, delle norme sportive antidoping, è oramai considerato come un principio generale dell'ordinamento sportivo. Il Tribunale ha, pertanto, riconosciuto fondato l'atto di deferimento a giudizio e nella valutazione discrezionale della sanzione da applicare, atteso che permane oggettiva incertezza su alcuni elementi secondari della vicenda che, in ogni caso, nulla tolgono all'accertamento del fatto storico sostanziale, ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione da qualsivoglia attività federale per giorni 45 (quarantacinque).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando sul procedimento in oggetto, dichiara l'atto di deferimento a giudizio fondato e per l'effetto condanna il sig. Francesco Parisi, nato a Giardini Naxos (ME) il 01/03/1971, in qualità di tesserato come Ufficiale di Gara quale Referente Tecnico Arbitrale ai sensi dell'art. 57, ultimo comma, RdG FIH 2017, in relazione all'art. 11, commi 1 e 2 dello Statuto Federale vigente nonché degli art. 2 e 11 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni, alla sanzione della sospensione da qualsivoglia attività federale per giorni 45 (quarantacinque).

Così deciso in Roma il 21-27 febbraio 2020

Il Presidente
fto **Avv. Jacopo Caproni**

Il Componente effettivo
fto **Avv. Giuseppe Matano**

Il Componente effettivo e relatore
fto **Avv. Luigi Tocci**

Per la pubblicazione
Roma, 28 febbraio 2020

Il Segretario Generale
Cinzia Proeta

